

A.N. I. P. A.

Associazione Nazionale di idrogeologia e Pozzi Acqua

STATUTO



Con delibera Dicembre 91 l'Associazione Nazionale Imprese Pozzi per Acqua ha assunto la nuova denominazione Associazione Nazionale Idrogeologia e Pozzi Acqua che meglio esprime la nuova composizione voluta dal presente Statuto.

Denominazione - Scopi - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita fra le aziende che trivellano pozzi, che producono attrezzature e servizi ausiliari, che studiano e progettano la realizzazione di pozzi un'Associazione di categoria denominata:

Associazione Nazionale di Idrogeologia e Pozzi Acqua - A. N. I. P. A., la quale ha sede in Milano.

Art. 2

L'Associazione, che è apolitica e non ha fini di lucro, ha lo scopo di:

1. tutelare gli interessi generali di categoria;
2. accomunare l'esperienza di tutte le Ditte ed imprese per un corretto ed organico sviluppo per l'utilizzazione delle risorse idriche del sottosuolo;
3. collaborare alla stesura di normative relative alla disciplina delle gare ed appalti e dei relativi capitolati;
4. presentare a Enti Pubblici studi e proposte relativi a provvedimenti per quanto riguarda i problemi generali e locali delle risorse idriche;
5. raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati che possono comunque interessare le attività della categoria, promuovendo all'uopo anche la pubblicazione di bollettini periodici e l'organizzazione di convegni;
6. appoggiare e promuovere iniziative a scopo tecnico e culturale nell'interesse dei soci, costituendo anche commissioni e centri di studio;
7. fornire assidua assistenza agli associati, favorire e coordinare la collaborazione fra i medesimi;
8. compiere, in genere, tutti gli atti ed assumere tutte le iniziative che, in qualsiasi modo, valgono a raggiungere il fine sociale;
9. aderire ad altre Associazioni od Enti a livello nazionale che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali della Industria Italiana, nonché Associazioni ed Enti tecnici, economici e culturali, anche di carattere internazionale;
10. per lo svolgimento di tale programma l'Associazione organizzerà riunioni, convegni e congressi, promuoverà la formazione di gruppi di soci locali o regionali, costituirà commissioni i studio di problemi generali e locali, provvederà ad essere rappresentata presso Enti, Comitati, Commissioni, Convegni e Congressi.

Art. 3

L'Associazione avrà durata fino al 31 Dicembre 2002 e potrà essere prorogata.

Art. 4

Le Norme sull'ordinamento ed amministrazione necessarie per completare quanto stabilito nel presente statuto saranno stabilite in regolamento formato dal Consiglio.

S e z i o n i

Art.5

Gli associati possono raggrupparsi in Sezioni regionali che saranno autonome, compatibilmente con le finalità dell'Associazione.

esse possono essere costituite se raggruppano un numero di Soci sufficiente a renderle economicamente funzionali.

I limiti, gli organi, le attribuzioni e le norme che regolano i rapporti fra Centro e sezione, sono fissati da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Perché una sezione possa essere regolarmente costituita occorre la ratifica dell'Associazione Nazionale.

S o c i

Art. 6

Possono entrare a far parte dell'Associazione le Aziende ed Imprese e i Professionisti o Studi Tecnici che, nell'ambito del territorio nazionale, esercitano le seguenti tre categorie di attività:

a) Trivellazione pozzi per acqua

b) Produzione o commercio di attrezzature di perforazione e di indagine nei

pozzi, produzione o commercio di attrezzature ausiliarie per l'utilizzazione delle falde, servizi connessi con la perforazione dei pozzi.

c) Studi, progettazione di pozzi e indagini idrogeologiche.

Ogni Ditta potrà essere iscritta ad una sola categoria.

Art. 7

Le Ditte che intendono aderire all'Associazione devono indirizzare domanda di iscrizione al Consiglio tramite le Sezioni ove siano costituite. Il Consiglio definirà criteri selettivi di adesione per meglio qualificare e rendere rappresentativa l'attività dell'Associazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio, previo parere del Consiglio della Sezione, ove è costituita. Fra le varie " soglie" dovrà comunque essere previsto per:

- a) Le imprese di perforazione: la proprietà di I cantiere, fatturato annuo per pozzi superiore a 150.000.000, l'iscrizione alla CCIA.
- b) Professionisti: eseguita progettazione, D.L. o D.T. per almeno 10 pozzi.

Le "soglie" dovranno essere verificabili annualmente; il Consiglio procederà alla verifica di un Associato su semplice richiesta di un membro dell'Associazione. Il Consiglio predisporrà apposite schede di adesione per ogni categoria associativa. Le Ditte associate si obbligano all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno prese dai competenti organi dell'Associazione.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per la perdita da parte del socio del requisito fondamentale richiesto all'An. 6;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio a carico di quelle Aziende che abbiano contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o che, con la loro condotta morale ed economica, abbiano leso l'interesse ed il decoro dell'Associazione.

Art.9

I soci che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell'Associazione perdono ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

C o n t r i b u t i

Art. 10

Tutti i soci sono tenuti a versare un contributo annuo per il sostegno economico dell'Associazione Nazionale, secondo le cat. a) b) c).

L'entità di tale contributo sarà fissata annualmente dal Consiglio Nazionale e potrà essere differenziata per le categorie di appartenenza.

Le Sezioni Regionali saranno autofinanziate e avranno autonomia amministrativa.

La quota di iscrizione, là dove esiste una Sezione regolarmente costituita è, tramite la sezione stessa, versata interamente alla Sede centrale.

Per l'iscrizione dei nuclei aziendali è sufficiente la quota di iscrizione versata dalla sede della Ditta.

Tutte le quote e contributi di cui sopra sono stabilite anno per anno in base al bilancio preventivo dell'Associazione secondo il criterio, le norme e le modalità

proposte dal Consiglio ed approvate dall'Assemblea.

Le Sezioni parimenti possono stabilire un contributo aggiuntivo di Sezione per il proprio funzionamento.

Le Sezioni sono, dal punto di vista patrimoniale, entità distinte fra loro e nei confronti dell'Associazione Nazionale la quale non è legalmente responsabile della loro attività amministrativa.

Organi

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio;
- c) la Presidenza;
- d) i Revisori dei Conti.

Assemblea

Art. 12

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle Ditte associate o da persona da questa delegata.

All'Assemblea possono partecipare le associate in regola col versamento dei contributi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno nel primo quadrimestre e, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio o quando ne sia fatta richiesta alla Presidenza, da almeno un decimo delle Ditte associate. L'Assemblea riunita nomina la persona che la deve presiedere.

La convocazione avviene per comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno da spedirsi per raccomandata almeno per venti giorni prima di quello fissato, salvo casi di urgenza per i quali tale periodo può essere ridotto a dieci giorni. In questo caso sarà data comunicazione telegrafica alle Sezioni.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza personale o per delega di tanti Soci che dispongano di almeno la metà dei voti del complesso sociale, calcolati ai sensi degli Artt. 10 (comma secondo) e 13. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Quando non sia indicato diversamente nell'avviso di convocazione, la seconda convocazione seguirà un'ora dopo quella fissata per la prima.

Art. 13

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto di 1 voto qualunque sia la categoria di appartenenza.

E' ammessa la facoltà di delega scritta ad altro socio per la partecipazione all'Assemblea e per il voto.

La nomina dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti avverrà mediante speciale scheda che ogni socio potrà far pervenire direttamente o per posta alla Sede dell'Associazione.

Art. 14

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti e quelle riguardanti nomine l sono prese a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea decida altrimenti e con la | procedura che l'Assemblea avrà approvato.

In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. Non possono essere prese deliberazioni su argomenti non inclusi e non precisati nell'Ordine del Giorno o sotto le voci "eventuali" o "varie".

Art. 15

Per le modifiche dello Statuto è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti sociali, calcolati ai sensi degli Art. 6 e 13.

Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza di almeno tre quarti dei voti presenti o rappresentati.

Le proposte di modifica possono essere fatte:

- 1) dal Consiglio dell'Associazione;
- 2) da una Sezione previo parere favorevole del Consiglio;
- 3) da un socio, previo parere favorevole del Consiglio.

Inoltre l'Assemblea può deliberare solo su proposte di modifiche nell'Ordine del Giorno ed illustrate con la convocazione dell'Assemblea.

Art. 16

Quando particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio può disporre che l'Assemblea decida non in riunione formale, ma per corrispondenza mediante un riempimento di un questionario esplicitante l'ordine del giorno salve le maggioranze stabilite dal presente Statuto. Il Consiglio stabilisce di volta in volta le modalità di queste votazioni mediante specifico regolamento comunicato ai soci con la convocazione.

Art. 17

L'Assemblea ha il compito: a) di deliberare sulla relazione della Presidenza;

b) di deliberare sulle relazioni morali ed economiche circa la attività svolta

dall'Associazione e sui rendiconti finanziari;

c) di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione e per la risoluzione dei problemi di carattere generale della categoria;

d) di procedere alla nomina dei membri del Consiglio dell'Associazione e i armonia a quanto disposto dell'Art. 14; e) di nominare, ogni anno, tre Revisori dei Conti.

f) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

9) di ratificare ed approvare i bilanci consuntivo e preventivo e deliberare i contributi annuali e le quote di iscrizione;

h) di nominare il Presidente ed il Vice Presidente onorari della Associazione. Essi fanno parte di diritto del Consiglio, con diritto a voto nelle deliberazioni.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 18

Il Consiglio Nazionale e l'organo centrale esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da quindici membri oltre ai rappresentanti nominati dalle Sezioni Regionali costituite.

Il numero dei membri oltre ad essere modificato in occasione del rinnovo con semplice delibera consigliare.

Il Consiglio è composto in numero proporzionale alle tre categorie di iscrizione previste dall'Art. 6; cioè:

- a) Imprese di perforazione 60 %
- b) Ditte costruttrici e di servizio 20 %
- c) Professionisti - 20 %

Di essa fanno parte di diritto il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario, nonché almeno un rappresentante di ogni Sezione che di norma deve essere il Presidente; l'Assemblea di massima stabilisce il numero dispari dei Consiglieri.

Esso nomina nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il vice Presidente ed un Segretario.

I consiglieri durano in carica due anni ed alla scadenza del biennio possono essere rieletti.

L'elezione del Consiglio avverrà attraverso l'espressione di un voto segreto su apposita scheda, predisposta dal Consiglio, che verrà recapitata a mezzo postale alla sede dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto al voto se in pari con le quote associative.

Ogni categoria esprimerà il voto su una lista di candidati della propria categoria.

Gli associati interessati dovranno fare pervenire la propria candidatura entro 60 giorni dalla scadenza delle votazioni, indicando il nome della persona delegata.

Ogni associato potrà esprimere fino a 213 dei rappresentanti della categoria nel Consiglio.

Il Consiglio procederà alla sostituzione dei consiglieri che risultino assenti per 3 (tre) volte consecutive, con il primo dei non eletti.

IL Consiglio viene convocato dal Presidente e le delibere avranno valore legale se prese a maggioranza dei presenti:

- in 1ª convocazione le delibere saranno valide con la presenza del 50 % + 1 dei Consiglieri.
- in 1ª convocazione sarà sufficiente la presenza di almeno 5 Consiglieri

Alla scadenza del biennio decadono anche i membri eventualmente entrati in carica in rappresentanza di Sezioni costituite successivamente all'inizio del biennio. Il Consiglio uscente permane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio, che dovrà riunirsi per la nomina delle cariche sociali entro i quaranta giorni dalla sua elezione.

Il Consiglio ha il compito:

- a) di curare la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e presiedere alla amministrazione dell'Associazione;
- b) di amministrare il patrimonio sociale, di determinare e controllare le entrate e le uscite dell'Associazione e quindi di determinare i contributi annuali da versarsi dai soci e da indicare all'Assemblea per le delibere inerenti;
- c) di esaminare la relazione ed i bilanci consuntivi e preventivi annuali predisposti dal Segretario, da sottoporsi alla ratifica ed approvazione dell'Assemblea e dei Revisori dei Conti; d) di approvare la costituzione di Sezioni regionali ed il loro regolamento;
- e) di ratificare l'ammissione delle Ditte all'Associazione e di adottare nei confronti delle Ditte morose e inadempienti alle disposizioni statutarie i relativi provvedimenti;
- f) di designare rappresentanti dell'Associazione presso Enti o Istituzioni pubbliche e private nelle quali esse fossero richiesti;
- 9) di nominare i funzionari dell'Associazione stabilendone le condizioni ed i compiti.

Il Consiglio può nominare commissioni di studio per la risoluzione dei problemi tecnici, economici, sociali e culturali della categoria. Le delibere del Consiglio sono valide se prese a maggioranza di voti, purché con la presenza di almeno 5 dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dalla Presidenza. Si raduna non meno di tre volte l'anno e deve essere anche radunato ogni qualvolta lo richiede almeno un terzo dei componenti.

Per la convocazione e per la validità delle sue riunioni e deliberazioni valgono le

norme fissate dagli Art. 12, 13 e 15 per l'Assemblea. Tuttavia è esclusa la possibilità di deliberare per referendum e per la validità occorre la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti. Non vi è ammessa la delega.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto. Il Consiglio può radunarsi anche presso sedi di Sezioni.

Presidenza

Art. 19

La Presidenza è costituita dal Presidente che sarà scelto fra i rappresentanti delle imprese di perforazione e da un vice Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione. Egli provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio, alla Direzione e all'Amministrazione dell'Associazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio al quale deve però riferire nella sua prima adunanza.

Il Presidente si avvale del consiglio e della collaborazione del vice Presidente nella esplicazione del suo mandato.

Il Presidente può anche delegare determinate mansioni a lui spettanti, anche in via continuativa, al vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal vice Presidente.

Art. 20

Il Presidente, sentito il Consiglio, può interpellare, a titolo consultivo, per referendum, gli associati quando se ne prospetti la necessità o l'opportunità. I risultati del referendum devono essere trasmessi a tutti gli associati

Fondo comune e bilancio Art. 21 Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote corrisposte dagli associati, al momento della loro iscrizione ed annualmente in base all'Art. 10 del presente Statuto;
- b) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione;
- c) dalle eccedenze attive della gestione annuale.

La gestione del fondo comune spetta al Consiglio il quale può all'uopo conferire i relativi poteri ad uno dei suoi membri.

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio e comunque non oltre il primo trimestre dell'anno successivo, deve essere compilato il bilancio consuntivo della gestione, da presentarsi all'Assemblea in adunanza ordinaria, con la relazione del Consiglio e dei Revisori dei Conti.

Revisori dei Conti

Art. 22

L'Assemblea nomina ogni anno tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti per la verifica della contabilità dei bilanci consuntivi dell'Associazione.

I Revisori sono rieleggibili.

Essi controllano le spese e la gestione dei fondi e del patrimonio sociale, affinché siano conformi alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

I Revisori dei Conti devono ricevere copia del bilancio consuntivo annuale 15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno tre quarti degli associati.

Art. 24

La liquidazione dell'Associazione Nazionale è fatta dal Consiglio con il controllo del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio dopo estinte tutte le passività dell'Associazione presenta all'Assemblea la situazione finale e l'Assemblea delibera sulla destinazione da darsi alle somme eventualmente eccedenti.

In caso di scioglimento di una Sezione, il Patrimonio di questa viene liquidato dal Consiglio di Sezione con gli stessi criteri.

Disposizioni generali

Art. 25

Gli organi ed i funzionari dell'Associazione hanno l'obbligo del segreto sulle notizie che loro pervengono dai soci.

I dati possono essere utilizzati solo in forma aggregata nell'interesse della categoria e della collettività, ma non dai singoli soci.

E' data facoltà al Consiglio di deliberare la adesione o la partecipazione ad altre Associazioni similari nazionali o estere o ad Associazioni che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali dell'economia italiana qualora esso ne ravvisi l'opportunità, al fine di meglio tutelare gli interessi della categoria degli associati.

Le delibere in ordina a quanto sopra debbono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

REGOLAMENTO ELETTORALE A.N.I.P.A.

1) Il Consiglio Nazionale decado il 31 dicembre del secondo anno successivo alla nomina.

Entro tale data dovrà essere nominato il nuovo Consiglio.

2) Il Segretario invierà entro il 31 luglio la lettera per la richiesta di candidatura a tutti i membri dell'Associazione.

Le candidature dovranno pervenire per scritto, anche via fax, indicando il nome della persona specificamente candidata in rappresentanza dell'Associato.

Nella lettera sarà indicato il termine del 15 settembre entro il quale dovranno pervenire dette adesioni.

3) Le schede per le votazioni saranno inviate entro il 30 settembre e dovranno ritornare votate a mezzo posta entro il 15 novembre.

Il Consiglio del mese di dicembre provvederà allo scrutinio dei voti, alla nomina del nuovo Consiglio, all'invio della convocazione del medesimo.

4) La scheda inviata agli associati della cat. A) Imprese di perforazione, conterrà l'elenco dei candidati (e delle società di appartenenza) di tutte le categorie, disposti per ordine alfabetico; essa conterrà altresì in evidenza il numero massimo di voti che possono essere espressi per ogni categoria.

5) Le schede inviate agli associati delle cat. B) e C) conterranno esclusivamente l'elenco dei candidati della categoria di appartenenza; esse conterranno altresì in evidenza il numero massimo dei voti che possono essere espressi.

6) Le schede dovranno essere recapitate a mezzo posta in apposita busta, predisposta dal segretario, contenente il mittente e un codice.

7) Per garantire la segretezza del voto, dopo il riscontro degli aventi diritto, in sede di Consiglio si procederà all'apertura contemporanea di tutte le buste e alla raccolta delle schede in apposito contenitore.

Le schede che presentano un numero di preferenze superiori al previsto saranno considerate valide. Le preferenze in eccesso saranno annullate mediante estrazione.

8) I Consigli Regionali saranno rinnovati ordinariamente entro 60 gg. dal rinnovo del Nazionale.

I rappresentanti delle Associazioni Regionali in seno al Consiglio Nazionale entreranno in carica con semplice comunicazione scritta del Presidente